

Pubblicato il 22/12/2022

N.07924 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 13484/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13484 del 2022, proposto da

Chiara Fazzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Bari, Universita' del Salento Lecce, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione, Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione di Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università Di: Lecce-Unisalento; Bari; Bari-Sede Distaccata di Taranto, Cineca – Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Elena Aleccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trapani, corso Generale dei Medici, n. 61, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Biagio Ursi, Federica Medusa, Alessandro Sicchitiello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti inerenti al concorso per l'accesso al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia per l'a. acc. 2022/23, ove lesivi della posizione della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Elena Aleccia e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' del Salento Lecce e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso all'esame, è impugnata la graduatoria inerente alla procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023 con richiesta, previa sospensione dell'efficacia e ammissione con riserva di parte ricorrente, di annullamento dei correlati atti;

Attesa l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, avuto riguardo alla natura "iperspecialistica" di taluni quesiti, all'asserita ambiguità di questi e alla determinazione del fabbisogno;

Osservato, in particolare, che l'asserita natura "iperspecialistica" dei quesiti non rappresenta profilo atto ad inficiare la validità della selezione, stante che la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell'amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n.2314);

Ritenuto come, in ogni caso, sia *"fisiologico che i quesiti possano caratterizzarsi per un più o meno elevato livello di complessità e per il fatto che la risposta postuli una preventiva attività di comprensione della domanda, ma tale elemento differenziale è connaturato a tutte le procedure concorsuali e produce, al più, quale conseguenza, un innalzamento del livello di preparazione richiesto ai candidati, caratterizzando la procedura per un più intenso profilo di selettività, senza tuttavia andare ad alterare il canone della par condicio"* (cfr TAR Lazio III 10 novembre 2022, n° 14642);

Evidenziato, con riferimento alla censurata stima del fabbisogno, che la legge n. 264/1999 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, stante che, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziare per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili da parte dei singoli atenei e che *"c'è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire"* (CdS VI sent. 13 maggio 2022, n° 3781).

Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare;

La natura del contenzioso giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare proposta.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO